



S.p.A. AUTOVIE VENETE

Concessionaria dell'Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano

Sede Legale: Via Locchi 19 - 34123 TRIESTE - Tel.: 040/3189111 Fax 040/3189235
Centro Servizi Palmanova - 33050 Bagnaria Arsa (Ud) - Tel. 0432/925111 Fax 0432/925399

Cap.Soc. € 157.965.738,58 i.v. - R.E.A. Trieste n. 14-195 Reg. Imprese di Trieste P.I. e C.F. 00098290323 - C.C.P. 00283341

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia
Sito Internet <http://www.autovie.it>

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 ART. 26 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

INDIVIDUZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI
ALL'INFORMAZIONE, COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

STAZIONE APPALTANTE: S.p.A. Autovie Venete

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott. ing. Enrico Razzini

DIRIGENTE D'AREA PREPOSTO: dott. ing. Renzo Pavan

IMPEGNO DI SPESA: N° **DEL**

APPALTO: Servizio per il controllo qualità di materiali e lavorazioni a mezzo di laboratorio mobile. Periodo 2010 – 2013 competenza S.p.A. Autovie Venete.

Stato delle revisioni

Rev. 0	AGOSTO 2007	Prima emissione - Entrata in vigore Legge 3 Agosto 2007.
Rev. 1	MAGGIO 2008	Modifiche normative - Entrata in vigore D. Lgs. n.81/08.
Rev. 2	AGOSTO 2009	Modifiche normative – Entrata in vigore Legge n. 88/09 e D.Lgs. n. 106/09.

Il presente documento è allegato al contratto d'appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture, ai sensi del D.Lgs.n. 81/2008 art. 26 c. 3 e s.m.i.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I.

Servizio per il controllo qualità di materiali e lavorazioni a mezzo di laboratorio mobile. Periodo 2010 – 2013 competenza S.p.A. Autovie Venete.

1

I. GESTIONE DEL DOCUMENTO

Responsabilità:

datore di lavoro Committente: dott. ing. Enrico Razzini

Approvazione:

	FIRMA	DATA
datore di lavoro committente		

Visto:

	FIRMA	DATA
RSPP		

Redatto:

	FIRMA	DATA
responsabile commessa		

Presa Visione:

	FIRMA	DATA
datore di lavoro appaltatore		

II. LISTA DELLE REVISIONI

Revisione	Data	Motivo
0	17/11/2009	Redazione documento
1		Verifica S.P.P./R.S.P.P.
2		
3		
4		

INDICE

1.	PREMESSA	4
a.	normativa.....	5
b.	Definizioni	8
c.	Sospensione dei lavori.....	9
d.	Stima dei costi della sicurezza	9
2.	FIGURE DI RIFERIMENTO	10
a.	Committente o Stazione Appaltante	10
a.1.	Figure responsabili della Committente o Stazione Appaltante	10
b.	Azienda Appaltatrice	10
b.1.	Figure responsabili dell'Impresa Appaltatrice	11
b.2.	Personale dell'Impresa Appaltatrice.....	12
b.3.	Addetti squadra antincendio dell'Impresa Appaltatrice	12
b.4.	Addetti primo soccorso dell'Impresa Appaltatrice	12
3.	LAVORATORI AUTONOMI	13
4.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	14
a.1.	Descrizione Appalto/Opera	14
a.2.	Prime indicazioni sui rischi ambientali e da interferenze e misure di prevenzione adottate e da adottare.....	15
5.	INFORMAZIONI GENERALI, COOPERAZIONE E PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO	16
6.	RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO	16
a.	Rischi Ambientali.....	16
a.1.	Rischio traffico	16
a.2.	Altri cantieri o insediamenti produttivi limitrofi o interferenti.....	16
a.3.	Rischio Impianti	17
a.4.	Linee e condutture di servizi	17
a.5.	Rischio di caduta dall'alto	17
a.6.	Valutazione del rumore (dall'esterno all'interno e verso l'esterno del cantiere)	17
a.7.	Presenza di sostanze inquinanti nell'aria (dall'esterno all'interno ed emissione di agenti inquinanti) Polveri, Fibre, Fumi, Vapori, Gas, Odori o altri inquinanti aerodispersi.....	17
a.8.	Presenza di materiali / prodotti pericolosi.....	18
a.9.	Rischi strutturali	18
a.10.	Presenza di fossati alvei fluviali.....	18
a.11.	Presenza di alberi.....	18
b.	Altri rischi specifici dell'ambiente di lavoro dovuti all'esecuzione di attività	18
7.	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AMBIENTALI	20
8.	ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE.....	20
9.	ORGANIZZAZIONE LOGISTICA	21
10.	INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE AZIENDALI	22
11.	RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE	22
a.	rischio elettrocuzione.....	22
b.	rischio chimico	22
c.	rischio macchine e attrezzature	22
d.	rischio vibrazioni e rumore.....	22
e.	movimentazione manuale dei carichi	23
f.	dispositivi di protezione individuale da fornire ai lavoratori.....	23
g.	altri rischi (polvere, scivolamenti, ecc.)	23
12.	OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA INDIVIDUATE DALLA DITTA APPALTATRICE	23
13.	ALLEGATI	24

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Secondo tale articolo al comma 3: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".*

Comma 3-bis. "Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Comma 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali."

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

1. a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA) e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

2. a fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

L'impresa appaltatrice potrà produrre un'estratto del proprio documento di valutazione sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

a. Normativa

CODICE CIVILE

Contratto d'opera – art. 2222 c.c.

Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.

Contratto d'appalto – artt. 1655 e 1656 c.c.

Nozione: L'appalto (art. 2222 c.c. e seguenti) è il contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.

Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

Prestazione continuativa o periodica di servizi - art. 1677 c.c.

Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodi che di servizi si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione (1559 e seguenti).

Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c.

contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Verifica nel corso di esecuzione dell'opera - art. 1662 c.c.

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

Cause di nullità del contratto - art. 1418 c.c.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 26 - *Obblighi connessi ai contratti di appalto o contratto d'opera o di somministrazione*

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori;

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o

servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

b. Definizioni

- ∞ **Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- ∞ **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Lavoratore autonomo:** è colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
- ∞ **Lavoratore subordinato o lavoratore dipendente:** è chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (art. 2094 c.c.).
- ∞ **Appalto scorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
- ∞ **Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- ∞ **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

c. Sospensione dei lavori

In caso di inosservanza di Norme in Materia di Sicurezza e Igiene del Lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

d. Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso”.

Tali costi sono finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto e saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- ∞ garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (DPI) in riferimento ai lavori appaltati;
- ∞ garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali;
- ∞ delle Procedure previste per specifici motivi di sicurezza.

2. FIGURE DI RIFERIMENTO

a. Committente o Stazione Appaltante

Nome	S.p.A. Autovie Venete
Rappresentante legale	dott. Giorgio Santuz
Sede Legale	Trieste
Indirizzo Sede Legale	Via Locchi, 19
CAP	34123
Città	Trieste
Telefono	0403189111
Fax	0403189335
E-mail	
Sito Internet	www.autovie.it
Indirizzo Uffici competenti	Area Realizzazione NL2/Opere principali
Telefono	0432925339
Fax	0432925512
E-mail	corrado.accardo@autovie.it

a.1. Figure responsabili della Committente o Stazione appaltante

Referente aziendale appalto	dott. ing. Corrado Accardo
Datore di lavoro	dott. ing. Enrico Razzini
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	geom. Angelo Bertoli
Medico del Lavoro	dott. Giovanni Andrea Avanzi
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	sig. Gianni Rossi
	sig. Alberto Pellizzon
	sig. Fabio Zanetti
	sig. Vito Guida

b. Impresa appaltatrice

Ragione sociale	
E-mail	
Partita IVA	
Codice fiscale	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Posizione Cassa Edile	
Indirizzo Sede legale	
Telefono	
Fax	
Indirizzo Uffici	
Telefono	
Fax	

b.1. Figure responsabili dell'Impresa appaltatrice

Caposquadra o capocantiere	
Referente aziendale appalto o preposto	
Datore di lavoro	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico del Lavoro	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	
Altro	

b.2. Personale dell'Impresa appaltatrice

Matricola	Nominativo	Mansione

b.3. Addetti squadra antincendio dell'Impresa appaltatrice

Matricola	Nominativo	Mansione

b.4. Addetti primo soccorso dell'Impresa appaltatrice

Matricola	Nominativo	Mansione

3. LAVORATORI AUTONOMI

Matricola	Nominativo	Mansione	Lavori da eseguire

4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

a. Sito d'intervento e/o Cantiere (contratto d'appalto o d'opera)

Ubicazione	Competenza autostradale AAVV e nuovi cantieri
Località	Estesa autostradale
Natura dell'opera	Prove sui materiali da costruzione
Durata presunta dei lavori, o servizi o forniture con posa in opera	
Importo dei lavori	OFFERTA A PREZZI
Costi della sicurezza previsti	€ 22.533,92 (<i>non soggetti a ribasso d'asta</i>) di cui: 4.921,50 € per l'installazione di un cantiere autostradale mobile (984,30 €/km per 5 km previsti) 17.612,42 € per l'adozione dei DPI necessari e l'adeguamento alle prescrizioni inerenti la sicurezza di ogni singolo luogo dove verrà svolto il servizio.

a.1. Descrizione Appalto/Opera

Il Servizio prevede la disponibilità di un laboratorio mobile attrezzato e di personale tecnico per l'esecuzione in sito di prelievi, prove e saggi relativi a materiali di base (bitumi, inerti naturali e non, emulsioni bituminose, leganti idraulici, acciai, resine e fibre) e materiali compositi (conglomerati bituminosi e cementizi, terre, impermeabilizzazioni, mani d'attacco ecc.).

Le prestazioni richieste saranno di norma svolte presso gli impianti di confezionamento dei materiali (solitamente compresi entro un raggio di 80 km dal cantiere), presso i cantieri autostradali in soggezione di traffico e fuori dall'ambito autostradale nel caso di nuove realizzazioni.

Nel caso il Servizio in ambito autostradale fosse richiesto dalla Società successivamente all'esecuzione lavori, la Ditta dovrà disporre opportuna segnaletica per la chiusura delle singole corsie secondo quanto previsto dalla normativa vigente (il nuovo Codice della Strada D.L. n. 285 del 30/05/92, il Regolamento d'attuazione emesso con decreto n. 495 il 16/12/92 e il Disciplinare Tecnico emesso con decreto ministeriale dd. 10 luglio 2002) e attenersi alle disposizioni previste D.Lvo 9 aprile 2008, n. 81 di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

a.2. Prime indicazioni sui rischi ambientali e da interferenze e misure di prevenzione adottate e da adottare

<p><i>Prime indicazioni sui rischi ambientali e da interferenze:</i></p>	<p>Nel caso il servizio si svolga all'interno di cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili e/o di ingegneria civile l'appaltatore dovrà attenersi alle indicazioni del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione piuttosto che del Responsabile della Sicurezza dell'Impresa. Sarà quindi obbligato ad attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento fornitogli dal Coordinatore in fase di esecuzione o del Piano Sostitutivo di Sicurezza del Datore di lavoro dell'Impresa operante.</p> <p>Nel caso in cui l'Impresa titolare del Servizio predisponga un cantiere mobile stradale dovrà disporre opportuna segnaletica per la chiusura delle singole corsie secondo quanto previsto dalla normativa vigente (il nuovo Codice della Strada D.L. n. 285 del 30/05/92, il Regolamento d'attuazione emesso con decreto n. 495 il 16/12/92 e il Disciplinare Tecnico emesso con decreto ministeriale dd. 10 luglio 2002) e porre adeguata attenzione contro i rischi di investimento da parte degli autoveicoli secondo quanto riportato nelle norme generali di sicurezza per l'esecuzione di lavori in autostrada allegate.</p>
<p><i>Misure di prevenzione adottate e da adottare</i></p>	<p>Idonea delimitazione delle aree di cantiere, anche con riferimento alle operazioni in presenza di traffico veicolare ed in particolare usare la massima attenzione ed utilizzare indumenti antinfortunistici ad alta visibilità.</p>

5. INFORMAZIONI GENERALI, COOPERAZIONE E PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO

Le prestazioni richieste saranno di norma svolte presso gli impianti di confezionamento dei materiali (solitamente compresi entro un raggio di 80 km dal cantiere), presso i cantieri autostradali in soggezione di traffico e fuori dall'ambito autostradale nel caso di nuove realizzazioni.

Qualora si verificasse la presenza contemporanea di altre imprese e/o lavoratori autonomi operanti nello stesso ambiente di lavoro, il Direttore dell'esecuzione del contratto si assicurerà che vi sia coordinamento fra le stesse laddove esistano significative interferenze.

Per quanto attiene alle lavorazioni da svolgere all'interno di strutture non gestite direttamente dalla S.p.A. Autovie Venete, dovrà essere inoltrata specifica comunicazione alla Direttore dell'esecuzione del contratto della committente con allegati il programma lavori e la scheda integrativa ai Piani di Sicurezza specifica per questi particolari luoghi di lavoro. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, a sua volta, trasmetterà tale materiale a tutte le imprese interferenti, in modo da mettere nelle condizioni di adempiere all'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 anche il Servizio Prevenzione e Protezione di tali strutture.

Possibili luoghi dove saranno svolti i servizi richiesti e relativi riferimenti volti ad indicare le misure per la riduzione dei rischi da interferenze:

cantieri autostradali – la società che dovrà svolgere i servizi richiesti in ambito autostradale e in soggezione di traffico dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente (il nuovo Codice della Strada D.L. n. 285 del 30/05/92, il Regolamento d'attuazione emesso con decreto n. 495 il 16/12/92 e il Disciplinare Tecnico emesso con decreto ministeriale dd. 10

luglio 2002) e previsto dalle norme generali di sicurezza per l'esecuzione di lavori in autostrada rilasciate da S.p.A. Autovie Venete e di seguito allegate.

Nel caso in cui il servizio fosse richiesto all'interno di un cantiere autostradale già precedentemente installato da un'altra Impresa, il personale che svolgerà l'attività richiesta dal servizio dovrà attenersi alle prescrizioni in materia di sicurezza vigenti in quel cantiere (Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piano Sostitutivo di Sicurezza) e riferirsi alla persona responsabile della sicurezza incaricata (Coordinatore in esecuzione o responsabile della sicurezza dell'Impresa).

Cantieri fuori ambito autostradale – qualora il servizio venga richiesto in cantieri fuori dall'ambito autostradale, la società titolare del servizio dovrà attenersi alle prescrizioni in materia di sicurezza vigenti in quel cantiere (Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piano Sostitutivo di Sicurezza) e riferirsi alla persona responsabile della sicurezza incaricata (Coordinatore in esecuzione o responsabile della sicurezza dell'Impresa) che dovrà coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti tutti i lavoratori presenti in cantiere.

6. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

I rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto sono riportati di seguito: per ogni rischio viene riportata una sintetica descrizione delle cause e le eventuali prescrizioni di natura gestionale e/o operativa.

a. RISCHI AMBIENTALI

a.1. Rischio traffico

Il servizio si svolge sempre in zone con presenza di traffico quindi il personale operante sarà soggetto al rischio di investimento. I mezzi impiegati per il servizio dovranno accedere alle aree interessate procedendo a passo d'uomo. In presenza di veicoli in transito il personale dovrà obbligatoriamente indossare indumenti ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti, così come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs.285/92) ed in particolare dall'art.37 del suo Regolamento di attuazione(D.P.R.495/92). Questo vestiario dovrà essere conforme alle specifiche riportate dal Disciplinare Tecnico D.M.9.06.95 o dalla Norma Europea UNI EN 471:2008, e in particolare dovrà possedere caratteristiche di classe 2° o superiore.

a.2. Altri cantieri o insediamenti produttivi limitrofi o interferenti

Qualora il servizio si svolga all'interno di un cantiere temporaneo o mobile già installato i rischi dovuti alla presenza di altre lavorazioni interferenti dovranno essere indicati dall'incaricato della sicurezza del cantiere (Coordinatore in esecuzione, piuttosto che responsabile della sicurezza dell'Impresa).

Per la programmazione di un cantiere autostradale in soggezione di traffico la società affidataria dovrà riferirsi al Direttore dell'esecuzione del contratto al fine di coordinare eventuali altre lavorazioni presenti lungo le competenze autostradali.

Per l'autorizzazione alla installazione del cantiere in soggezione di traffico, la società affidataria dovrà richiedere preventivamente autorizzazione al Centro Radio Informativo di

a.3. Rischio Impianti

Qualora il servizio si svolga all'interno di un cantiere temporaneo o mobile già installato i rischi dovuti alla presenza di impianti dovranno essere indicati dall'incaricato della sicurezza del cantiere (Coordinatore in esecuzione, piuttosto che responsabile della sicurezza dell'Impresa).

a.4. Linee e condutture di servizi

Nelle aree dei lavori possono essere presenti linee aeree e sottoservizi che potrebbero comportare un rischio di elettrocuzione. L'impresa, dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all'inizio delle attività.

a.5. Rischio di caduta dall'alto

Qualora il servizio si svolga all'interno di un cantiere temporaneo o mobile già installato i rischi di caduta dall'alto dovranno essere indicati dall'incaricato della sicurezza del cantiere (Coordinatore in esecuzione, piuttosto che responsabile della sicurezza dell'Impresa).

a.6. Valutazione del rumore (dall'esterno all'interno e verso l'esterno del cantiere)

Da rilevamenti effettuati nella campagna di monitoraggio per la mappatura acustica della rete di S.p.A Autovie Venete risulta che i livelli di emissione in dB(A) provocati dal traffico veicolare si avvicinano a 85 dB(A). L'art. 193 del D.Lgs. 81/2008 prevede per livelli di esposizione compresi fra gli 80 e gli 85 dB(A) l'uso facoltativo degli otoprotettori e l'obbligo del datore di lavoro di formare ed informare i lavoratori.

Si ritiene pertanto opportuno segnalare la possibilità che il rumore prodotto dalle attrezzature di lavoro del personale preposto al servizio, sommato a quello ambientale determinato dal traffico possa superare la soglia degli 85 dB(A) oltre la quale diviene obbligatorio l'uso dei DPI di protezione acustica.

a.7. Presenza di sostanze inquinanti nell'aria (dall'esterno all'interno ed emissione di agenti inquinanti) Polveri, Fibre, Fumi, Vapori, Gas, Odori o altri inquinanti aerodispersi

La ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione le problematiche dovute allo smog causato dai mezzi in transito lungo l'estesa autostradale.

a.8. Presenza di materiali / prodotti pericolosi

Nelle aree di parcheggio o nei piazzali della Società, possono essere presenti scatolette in plastica di colore nero, contenenti prodotti derattizzanti, opportunamente segnalati.

Il personale dell'impresa, dovrà prestare una particolare attenzione a tali prodotti, evitandone possibilmente il contatto.

Per una eventuale manipolazione, a seguito di spostamento, indossare i guanti di gomma o di PVC.

a.9. Rischi strutturali

Non vi sono elementi di rischio.

a.10. Presenza di fossati alvei fluviali

Non vi sono elementi di rischio.

a.11. Presenza di alberi

Non vi sono elementi di rischio.

b. ALTRI RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO DOVUTI ALL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ

RISCHIO	DESCRIZIONE	PRESCRIZIONI
Colpi, tagli, abrasioni	Contusioni, tagli, abrasioni causati da urto con ostacoli ed oggetti presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto.	L'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo può richiedere al Direttore dell'esecuzione del contratto la temporanea rimozione di eventuali ostacoli che possano compromettere la movimentazione dei materiali da impiegare nell'appalto. Spetterà al referente della committente valutare la fattibilità della proposta ed eventualmente autorizzare la rimozione.
Cadute in piano	Cadute in piano a seguito di inciampi per superfici sconnesse o pavimentazioni rimosse, presenza di gradini con pendenza elevata o bagnati, superfici scivolose o bagnate. Presenza di ostacoli. Lavorazioni in presenza di cunicoli.	L'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo dovrà accertarsi delle eventuali criticità strutturali negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto, attraverso sopralluogo obbligatorio in modo da predisporre le idonee attrezzature ed organizzare le attività od il transito nelle aree a rischio od impegnate da altre attività.
Elettrocuzione	Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione.	E' fatto assoluto divieto all'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo di intervenire autonomamente sui quadri e sugli impianti elettrici della committente. La dismissione dell'alimentazione elettrica, di impianti soggetti a lavorazioni, deve essere concordata

	<p>preventivamente con Il Direttore dell'esecuzione del contratto. L'allacciamento di eventuali apparecchiature, necessarie allo svolgimento dei lavori, alla rete elettrica degli immobili o pertinenze che costituiscono sede di lavoro della committente sarà possibile solo previa autorizzazione del referente della committente.</p>
--	--

7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI AMBIENTALI

L'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente, prima comunque dell'inizio delle attività, deve segnalare eventuali interferenze al Direttore dell'esecuzione del contratto.

GESTIONE EMERGENZE
<p>Ogni situazione anormale o pericolosa deve essere segnalata al C.R.I. (Centro Radio Informativo) della S.p.A. Autovie Venete contattandolo via telefono ai numeri:</p> <p>+390432-925513 o +390432-925345</p>

8. ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE

L'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo è tenuto al rispetto delle ulteriori prescrizioni di carattere generale qui di seguito riportate:

- ∞ i lavori o servizi e forniture con la posa in opera dei materiali e delle attrezzature potranno avere inizio solo dopo:
 - l'esecutività dell'atto di aggiudicazione dell'appalto/opera;
 - l'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione appaltante o la centrale di committenza e dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- ∞ l'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo che interviene negli edifici e/o nelle pertinenze aziendali deve preventivamente prendere visione delle planimetria degli immobili, con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore di Lavoro, per tramite la Direzione dell'esecuzione del contratto, ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.
- ∞ Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:
 - Lo smaltimento pianificato presso discariche autorizzate;

- Le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
 - La delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo;
 - Il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori;
 - Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione tra i responsabili della committente e i responsabili dell'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque e nel terreno.
- ∞ Nell'ambito dello svolgimento dell'attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà tenere ben visibile un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenete le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - ∞ E' facoltà del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo e del referente della committente interrompere i lavori nel caso in cui riscontrino eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza capaci di dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, e/o sopraggiunte nuove interferenze tali da non rendere più sicuro lo svolgimento dei lavori.

9. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA

Non ci sono particolari vincoli esistenti riguardanti le modalità e le tempistiche per l'approvvigionamento dei materiali, se non quello di prestare particolare attenzione nelle aree dei piazzali a non creare occupazioni anche di brevissima durata, pericolose per il traffico circolante.

L'eventuale richiesta di chiavi delle porte d'ingresso degli immobili o pertinenze aziendali esistenti e pertinenti alle infrastrutture della Committente va inoltrata alla Direzione dell'esecuzione del contratto.

10. INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE AZIENDALI

<p><i>Procedure autorizzative minime:</i></p>	<p>Consegna preventiva di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estratto del proprio documento di valutazione sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) - Impresa Appaltatrice. 2. Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e Piano Operativo di Sicurezza (POS), relativo alle specifiche lavorazioni, dell'impresa appaltatrice, di subappaltatori, di noli a caldo, delle forniture con operazioni di posa in opera e delle forniture di servizi che intervengono in cantiere. Tali POS dovranno essere coerenti con il PSS ed il POS dell'impresa appaltatrice. Eventuali lavoratori autonomi o mere forniture a pie d'opera sono esonerati dalla presentazione del POS ma, in ogni caso, dovranno essere stati informati dei rischi presenti in cantiere e relative misure di sicurezza contenute nei PSC e nei POS. (ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06). 3. Cronoprogramma dei lavori, nel quale sia evidenziata la successione temporale e la durata delle singole lavorazioni, con le eventuali sovrapposizioni o interferenze tra le fasi, le date di inizio e fine lavori e le sospensioni previste. 4. Elenco delle maestranze con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. 5. Copia del libro matricola. 6. Copia documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede l'Azienda appaltatrice o il lavoratore autonomo. 7. Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIAA). 8. Copia dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
<p><i>Procedure autorizzative per lavori, servizi e forniture in presenza di traffico:</i></p>	<p>Per lavori, servizi e forniture in presenza di traffico nelle pertinenze della S.p.A. Autovie Venete, chiedere preventivamente l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori in presenza di traffico e l'autorizzazione a manovre per tutto il personale, con l'indicazione delle targhe dei mezzi operativi dell'impresa appaltatrice, subappaltatrice o lavoratore autonomo, tramite l'Area Operativa della S.p.A. Autovie Venete.</p>
<p><i>Procedure autorizzata di carattere generale per lavori, servizi e forniture per lavori non in presenza di traffico:</i></p>	<p>Concordare, tramite la Direzione dell'esecuzione del contratto, ogni operazione che interferisca con la normale attività in essere (delimitazione del cantiere, limitazioni delle aree a disposizione, aree di ingresso-uscita dal cantiere, etc.).</p>

11. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL'APPALTATORE

(a cura del lavoratore autonomo o dell'impresa appaltatrice, che potrà anche desumerli dagli allegati: estratto del DVR o PSS e POS – redatti dall'appaltatore se esauritivi)

a. RISCHIO ELETTROCUZIONE

b. RISCHIO CHIMICO

c. RISCHIO MACCHINE E ATTREZZATURE

d. RISCHIO VIBRAZIONI E RUMORE

e. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

f. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA FORNIRE AI LAVORATORI

g. ALTRI RISCHI (POLVERE, SCIVOLAMENTI, ECC.)

12. OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA INDIVIDUATE DALLA DITTA APPALTATRICE

(da compilare a cura dell'Azienda appaltatrice o dal lavoratore autonomo)

13. ALLEGATI

- Autocertificazione possesso requisiti idoneità tecnico professionale.

Prima dell'inizio dei lavori:

(a cura dell'appaltatore)

- DUVRI compilato e integrato in ogni sua parte;
- Autocertificazione possesso requisiti idoneità tecnico professionale;
- Eventuali PSS e POS in caso di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.n. 163/06 e s.m.i.;
- Cronoprogramma lavori/attività.

**AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE (fac simile)**

Spett.le
S.p.A. Autovie Venete
Via Locchi, 19
34123 – TRIESTE (TS)

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Io sottoscritto/a nato/a a..... il..... re-
sidente a..... prov. (.....) in via n.
in qualità di legale rappresentante della ditta/società/impresa
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1
lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., consapevole delle pene sta-
bilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale
previsti art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Data

In fede